

I simboli presi sul serio.
Riflessioni sulla "simbolica di Stato" nelle democrazie pluraliste

di Alessandro Morelli *

(4 novembre 2003)

1. L'ordinanza con la quale il Tribunale dell'Aquila ha prescritto la rimozione del crocifisso esposto nelle aule di una scuola di Ofena ha suscitato un'accesa polemica intorno ad una tematica da tempo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, in riferimento alla quale, peraltro, interessanti contributi sono stati proposti anche sulle pagine di questo *Forum*.

La virulenza delle critiche mosse da più parti alla decisione in discorso e la diffusione del dibattito innescato dalla vicenda confermano la straordinaria attenzione che l'opinione pubblica è solita riservare alle questioni giuridiche concernenti i *simboli* nei quali le diverse ed eterogenee componenti della comunità sociale si riconoscono, rappresentando sinteticamente le proprie identità culturali. Com'è stato scritto, infatti, il simbolo si mostra quale «indicatore di una grande forza *suggestiva*», costituendosi come «una *realtà-forza invisibile che diventa visibile attraverso la visibilità degli effetti*» (G. Limone, *Dimensioni del simbolo*, Napoli 1997, 31 s.; corsivi testuali).

I simboli tendono alla salvaguardia della coesione sociale e non sembra ragionevole sostenere una presunta irrilevanza giuridica della dimensione simbolica senza con ciò negare, in definitiva, la natura stessa del diritto quale fenomeno sociale.

In una prospettiva propriamente giuridica, il tema in discorso assume specifica rilevanza nella risoluzione dei diversi casi afferenti, rispettivamente, alla libertà di esposizione dei simboli (questioni relativamente alle quali ci si dovrebbe orientare in base alle stesse coordinate tracciate dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento ad ogni altra forma di esercizio dei diritti garantiti dagli artt. 19 e 21 Cost.) e alla possibilità di adottare, da parte dello Stato, simboli espressivi di quanto di irrinunciabile vi sia nella propria identità nazionale. L'esame della natura dei "simboli di Stato" ammissibili in una democrazia costituzionale solleva, a ben vedere, una considerevole mole di problemi teorici quanto mai complessi, che in questa sede ci si limiterà soltanto ad individuare, proponendo qualche breve riflessione interlocutoria.

2. Un primo punto dal quale muovere è costituito dalla stessa nozione di "simbolo" alla quale s'intende fare riferimento. Quali sono le caratteristiche proprie di tale strumento semiotico?

Le definizioni formulate dalla lessicografia filosofica e dagli scienziati della comunicazione sono varie e spesso discordanti proprio con riguardo ad elementi connotativi essenziali del termine.

Secondo un'accezione oggi particolarmente diffusa soprattutto nell'ambito delle scienze esatte, il "simbolo" è il segno "arbitrario", legato al relativo oggetto da una mera *convenzione* (si pensi, ad esempio, ad una buona parte dei segnali stradali o ai simboli matematici: cfr., per tale significato, Ch.S. Peirce, *Semiotica. I fondamenti della semiotica cognitiva*, Torino 1980, 140). Si tratta di un impiego che, tuttavia, non si attaglia a tutti gli ambiti culturali immaginabili: ad esempio, non alla tradizione letteraria e a quella religiosa, nelle quali, com'è stato rilevato, il "simbolo" è «un segno fortemente motivato e ricco di implicazioni emotive e narrative» (U. Volli, *Manuale di semiotica*, Roma-Bari 2000, 36).

Si è notato, inoltre, che l'uso peirciano del termine porta ad escludere dalla categoria in oggetto molte configurazioni pure comunemente identificate come "simboli": così gli emblemi, le bandiere o i simboli astrologici; ed è altresì curioso come tali configurazioni, in determinati contesti, tendano ad assumere quei caratteri di "arbitrarietà" e "convenzionalità" propri della nozione peirciana (risulta significativo, ad esempio, l'uso ormai convenzionale della bandiera per indicare la lingua preferita in quei siti *web* tradotti in più idiomi).

Si è così tentato di rinvenire una sorta di «nucleo duro» del termine (un minimo comune denominatore semantico), in base ad una ricognizione dei principali significati che a quest'ultimo sono stati ascritti nei diversi contesti d'uso, individuando, a tale scopo, due proprietà essenziali: una «presunzione di analogia fra simbolizzante e simboleggiato» e una «fondamentale vaghezza di contenuto». Il secondo attributo, in particolare, ossia la capacità di esprimere «una

serie di proprietà che si riferiscono a campi diversi e difficilmente strutturabili di una data enciclopedia culturale», sta alla base del carattere *inesauribile* e, in definitiva, *indescrivibile* del "simbolo" (cfr. U. Eco, *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino 1996, 225).

La collocazione di una configurazione simbolica entro un determinato *contesto* non ne consente una decodificazione esaustiva, né permette di selezionare un significato univoco fra i tanti possibili (al più la contestualizzazione può indurre a ritenere preponderanti, ma non del tutto recessivi, *alcuni* contenuti semantici rispetto ad altri).

In tal senso, tornando alla questione dalla quale si è partiti, non sembra potersi accogliere la scissione, da più parti proposta, tra un "significato religioso" ed un "significato culturale" del crocifisso. Tale prospettiva, pure opportunamente respinta nell'ordinanza del Tribunale dell'Aquila, non tiene in adeguata considerazione l'ineliminabile "ambivalenza", nonché la "nebulosità" dell'entità semiotica di cui si discorre. Il crocifisso è *un simbolo religioso e al tempo stesso un simbolo culturale*. Una legge che ne prescrivesse l'esposizione in tutte le scuole o in altri locali pubblici e che, per ipotesi, nel contempo intendesse *motivare* tale disposto facendo esplicito ed esclusivo riferimento alla sola valenza culturale risulterebbe, per un verso, incongrua e, per un altro, a dir poco velleitaria. Incongrua rispetto alla dimensione simbolica evocata, dal momento che apparirebbe del tutto estranea e finanche contraddittoria rispetto a quest'ultima la pretesa di fissare imperativamente le coordinate ermeneutiche entro le quali leggere il simbolo (oltretutto, il riferimento alla "sola" dimensione culturale non restringerebbe il campo dei possibili significati, giacché, in tal modo, non si farebbe altro che alludere ad un'area ancor più vasta di implicazioni, essendo la religione stessa - con i suoi simboli - una forma di espressione culturale). Ma l'iniziativa ipotizzata suonerebbe, a conti fatti, anche piuttosto velleitaria, dal momento che probabilmente il simbolo si imporrebbe, con tutto il peso della sua storia, su ogni fragile delimitazione di senso entro cui l'atto normativo intendesse "imprigionarlo".

Di qui una prima conclusione rilevante ai nostri fini.

Un approccio ragionevole e realistico all'ermeneutica del simbolico deve adottare un *principio di massima inclusione di significato*, in base al quale il simbolo non può non indicare *quantomeno tutto ciò che viene ad esso ricondotto dagli usi storicamente verificabili nell'ambito del contesto sociale considerato*.

3. Se non è possibile operare una selezione concordemente accettata fra i tanti significati ascrivibili ad un determinato simbolo in un certo momento storico, tuttavia risulta piuttosto agevole addivenire ad una definizione negativa, *per esclusione*, della configurazione simbolica (in tema cfr., per tutti, L. Lantella, *Pratiche definitorie e proiezioni ideologiche nel discorso giuridico*, in A. Belvedere-M. Jori-L. Lantella, *Definizioni giuridiche e ideologie*, Milano 1979, spec. 53 ss.).

Per quanto il simbolo possa dire molte (forse troppe) cose, esso non potrà mai rappresentare qualunque oggetto pensabile e sarà sempre dato riscontrare un sufficiente grado di concordia nell'esclusione dal suo contenuto di alcuni possibili significati. Si può disquisire a lungo se il crocifisso abbia solo una valenza religiosa o se, invece, si presti anche a simboleggiare le radici cristiane della cultura italiana ed europea, ma nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere che esso rappresenti in qualche modo religioni diverse da quella cristiana o culture e civiltà del tutto estranee ai valori del cristianesimo.

In definitiva, i significati sui quali non paiono sussistere dubbi interpretativi nella lettura di un simbolo sono proprio quelli che il *simbolo stesso nega*.

Definita l'entità semiotica in esame come quel segno caratterizzato da "nebulosità" di contenuto e precisato che la porzione più nitida del suo portato semantico è costituita da tutti quei significati che si ritengono pacificamente esclusi dal simbolo stesso, occorre chiedersi quale sia la *ratio* della prescrizione contenuta in un atto normativo dello Stato che imponga l'esposizione nei locali pubblici di un determinato simbolo.

Il dover essere nel quale si traduce una disposizione di tal sorta attiene ad un contenuto semantico in gran parte indeterminato, dal quale è possibile ricavare, ciò non di meno, un *principio generale di esclusione*, secondo il quale lo Stato non può o non deve rappresentare, tutelare e attuare valori diversi da quelli espressi dal simbolo. La compatibilità di un messaggio di tal sorta con l'ispirazione democratica e pluralistica della nostra Costituzione è quantomeno dubbia, sia per le proprietà essenziali del simbolo quale mezzo di comunicazione, sia per la logica che sottende la sua esposizione come entità rappresentativa della stessa identità nazionale.

Il linguaggio dei simboli risulta estraneo, infatti, alle tecniche argomentative e, più in generale, al metodo dialogico

proprio dei procedimenti decisionali democratici, sicché la sua esposizione non tende a suscitare un dibattito, facilitando così il confronto e l'integrazione, ma si pone quale baluardo difensivo di un nucleo di valori non ritenuti sacrificabili. Tra le esigenze all'«allargamento dell'inclusione» e quelle al «rinnovamento della chiusura», tra le quali, come ha rilevato J. Habermas (*L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Milano 2002, 143), oscilla oggi la coscienza nazionale, l'esposizione di "simboli di Stato" tende a soddisfare più che altro le seconde.

4. Nonostante le difficoltà anzidette, non è dato escludere, tuttavia, la possibilità (e forse anche la necessità), per uno Stato democratico, in quanto pur sempre prodotto di una determinata cultura, di autorappresentarsi attraverso entità simboliche. La sola prescrizione che la Costituzione dedichi esplicitamente ad un simbolo, vale a dire l'art. 12 (con riguardo alla bandiera), non a caso è inserita tra i principi fondamentali della Carta.

Quanto da essa disposto può essere letto oggi non soltanto come un divieto assoluto di mutare colori e configurazione del tricolore, ma anche come un'affermazione di *esclusività della bandiera quale simbolo identificativo della nazione*. Si tratta, infatti, di un emblema che, nella sua capacità massimamente comprensiva, si presta bene ad indicare l'"italianità" (della quale ormai costituisce, come si è visto, anche una sorta di rappresentazione grafica convenzionale), in tutte le sue possibili declinazioni.

Il tricolore esprime in forme non razionali la meta ultima di un processo d'integrazione cui tutte le componenti presenti nella comunità devono concorrere, un processo fisiologicamente agevolato dall'impiego del metodo democratico nell'assunzione delle decisioni politiche e dalla tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali: si allude a quell'"italianità" che ciascuno è libero di pensare come crede, ma il cui contenuto sostanziale è costantemente ridefinito dalle trasformazioni in atto nella dimensione culturale entro cui vivono e si consolidano le istituzioni repubblicane.

I simboli di cui può fregiarsi una democrazia pluralista, per quanto desunti dalla storia e dalle tradizioni di una comunità costituitasi a Stato in un determinato momento storico, devono essere quanto più possibile aperti e "accoglienti" nei confronti degli apporti provenienti dalle diverse realtà culturali che aspirino all'integrazione. A prescindere da come si risolvano le ulteriori e complesse questioni afferenti alla laicità dello Stato, già soltanto per tali motivi, nella scelta delle configurazioni in parola si dovrebbe evitare di attingere alla simbolica religiosa, che inevitabilmente evoca verità trascendenti, inconciliabili con la logica del compromesso e con la tolleranza delle opinioni su cui si fonda la dialettica del confronto democratico.